



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MISANO ADRIATICO

Via Don Lorenzo Milani, 12 - 47843 Misano Adriatico –RN

Cod.Mecc. RNIC80700L -- Cod.Fiscale 91069320405

Tel. 0541 615675 - Fax 0541 612316 - e-mail: rnica80700l@istruzione.it

pec rnica80700l@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icmisano.it

CIRCOLARE N.145

A tutto il personale
e, p.c., al medico competente
Al sito web

Oggetto: Informativa lavoratori fragili.

La produzione normativa e tecnica di questi mesi ha posto attenzione dapprima alla “persona fragile” e successivamente al “lavoratore fragile”, che possono essere definiti come segue:

- **“persona fragile”**: portatore di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio, anche detti ipersuscettibili; una generica definizione può essere rintracciata nel DPCM 08/03/2020 e successivi fino al DPCM 26/04/2020 che all’art. 3, comma 1, lett. b) prevede che “sia fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbidità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”;
- **“lavoratore fragile”**: l’ambito di applicazione è quello delle patologie gravi, come circoscritto dal DL 17/03/2020, poi ripreso dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 in conversione del DL appena citato e, successivamente, dal DL n. 34 del 19/05/2020 che prolunga il periodo di fruizione della tutela fino al 31 luglio 2020. Il lavoratore fragile viene individuato allargando la definizione già proposta nella Legge 27/2020 che ne dispone la possibile tutela previdenziale. Vengono introdotte anche l’età e comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità come condizione di fragilità, infatti, sempre con riferimento alla nozione di “lavoratore maggiormente esposto a rischio contagio”, il già richiamato “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicato da INAIL ad aprile 2020, documenta che “I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbidità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia” ed indica l’età di 55 anni quale parametro di riferimento.

In sintesi, da quanto sopra richiamato, si rinvengono - tra le altre - le seguenti implicazioni di carattere operativo concernenti il c.d. “lavoratore fragile” ovvero il “lavoratore maggiormente esposto a rischio contagio” (come da nota della Regione Emilia- Romagna – Direzione generale cura della persona, salute e welfare, prot. 8080 del 10-06-2020):

1. non configurandosi alcun automatismo fra caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e sua condizione di fragilità, occorre procedere alla valutazione di ciascun singolo caso;
2. spetta al lavoratore farsi parte diligente per l’attivazione delle tutele disposte dall’articolo 83, Decreto-



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MISANO ADRIATICO

Via Don Lorenzo Milani, 12 - 47843 Misano Adriatico –RN

Cod.Mecc. RNIC80700L -- Cod.Fiscale 91069320405

Tel. 0541 615675 - Fax 0541 612316 - e-mail: rnic80700l@istruzione.it
pec rnic80700l@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icmisano.it

Legge 34/2020, segnalando e documentando al datore di lavoro l'eventuale propria fragilità rispetto alla pandemia in corso, in generale dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'ordinaria attività professionale di cui, pertanto, il datore di lavoro medesimo non è tenuto ad essere a conoscenza;

3. il datore di lavoro coinvolge il medico competente per la valutazione della condizione di fragilità del singolo lavoratore che si sia fatto parte diligente;

4. il medico competente, a seguito delle proprie valutazioni e della documentazione di cui sopra prodotta dal lavoratore, suggerisce al datore di lavoro le eventuali ulteriori misure di precauzione specifiche per il singolo lavoratore; questo fino al termine dell'emergenza connessa alla pandemia da COVID-19, al momento fissata al 31 luglio 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Bugli

(Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20
del "Codice dell'Amministrazione Digitale")